

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	84
--	----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2012)375 final. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvato documento finale con osservazioni</i> ) .....	87
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	91
Legiferare meglio – 19 <sup>a</sup> relazione riguardante l'anno 2011. COM(2012)373 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvato documento finale con osservazioni</i> ) .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i> ) .....	95
ALLEGATO 3 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
AVVERTENZA .....	90

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 18 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e propone l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Si tratta del testo unificato, quale risulta dall'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali, dell'A.C. 4534, approvato dal Senato, e delle abbinate proposte di iniziativa parlamentare C. 1720, presentata dall'on. Giulietti, e C. 1918, presentata dall'on. Maran ed altri.

Ricorda che già nelle scorse legislature erano state presentate in materia numerose iniziative legislative sia al Senato sia alla Camera dei deputati, senza giungere però all'approvazione di una legge. In

particolare, nella scorsa legislatura era stata proposta l'istituzione di un'autorità garante per i diritti umani e per i detenuti, iniziativa il cui *iter* non si è concluso per la fine anticipata della legislatura (AC 2018 e abb.).

Il provvedimento è, in particolare, volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La citata risoluzione n. 48/134 del 1993 detta una serie di criteri che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani devono soddisfare, i cd. Principi di Parigi: indipendenza ed autonomia dal Governo (operativa e finanziaria), pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate. Le proposte in oggetto hanno, dunque, l'obiettivo di dotare l'Italia di un organismo di tutela dei diritti umani, nel rispetto dei predetti principi delle Nazioni Unite quanto ad autonomia e indipendenza, denominato « Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani »; a tale organismo è attribuito il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuate dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelate dalla Costituzione italiana.

Ricorda che la tutela dei diritti dell'uomo è uno dei fini delle Nazioni Unite (articolo 1(3) della Carta e artt. 55-56). Quale organismo politico volto a supervisionarne l'osservanza è stata istituita la Commissione dei diritti dell'uomo, cui è succeduto nel 2005 il Consiglio dei diritti umani. L'Italia è divenuta membro del Consiglio per il triennio 2007-2010 e nel presentare la propria candidatura, ha assunto l'impegno (*pledge*) di: istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, in conformità alla risoluzione 48/134 dell'Ag del 20 dicembre 1993; attuare

lo Statuto della Corte penale internazionale (Cpi); ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura.

La risoluzione 48/103 del 20 dicembre 1993 ha natura di raccomandazione dell'Ag., tuttavia l'Italia, impegnandosi ad attuarla con il *pledge* formulato in occasione della candidatura al Consiglio dei diritti umani, ha riconosciuto la sua esecuzione come impegno improcrastinabile (già Spagna, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Francia hanno provveduto ad istituire tali organi di tutela in ossequio alla risoluzione ONU).

È opportuno, altresì, aver presente che in Italia attualmente esistono alcuni organismi, perlopiù organizzazioni non governative che, pur svolgendo attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non rivestono i requisiti indicati dalla suddetta risoluzione; tra questi è opportuno menzionare la Commissione straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani, istituita con mozione 1-00020 del 2 agosto 2001 e confermata, per la legislatura in corso, dalla mozione 1-00013 approvata il 30 luglio 2008.

In ultima analisi ricorda che con decreto del Ministro degli Affari Esteri del 15 febbraio 1978 è stato istituito il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani allo scopo di assolvere agli obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti dell'uomo in esecuzione dei due Patti internazionali, rispettivamente sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici, sottoscritti e ratificati dall'Italia nel 1977. Con legge 19 marzo 1999, n. 80, sono stati definiti in via normativa il finanziamento delle attività svolte dal Comitato e la presentazione annuale al Parlamento di una relazione in merito all'attività svolta dal Comitato e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia.

Più specificamente, l'articolo 1 del testo in esame, nell'affermare i principi generali che ispirano la proposta, riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali

al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.

L'articolo 2 concerne l'istituzione e la composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. La Commissione, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, è costituita da tre componenti: un presidente, nominato con determinazione congiunta dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, e due membri eletti dal Parlamento a maggioranza di due terzi. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta; la carica non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.

L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione, anche con riferimento alle principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia nel campo dei diritti umani e in funzione di altri organismi che dovessero essere istituiti per l'attuazione di adempimenti internazionali. I compiti principali della Commissione riguardano quattro grandi aree di attività – sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali – e tra essi si segnalano:

promozione della cultura dei diritti umani;

monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia nonché attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia;

formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti i diritti umani;

collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani;

analisi delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai

fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria;

promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

promozione presso le singole pubbliche amministrazioni, presso le istituzioni scolastiche e le università di programmi di formazione, didattici e di ricerca in materia di tutela dei diritti umani.

Per le questioni relative alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica la Commissione si avvale, con funzioni consultive, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) istituito con decreto legislativo n. 215/2003 in attuazione della direttiva 2000/43/CE. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione può chiedere ad enti e amministrazioni pubbliche di fornire le informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti umani e di consentire l'accesso a banche dati o archivi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Qualora ne ricorra la necessità, la Commissione può inoltre disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione, previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata. La disciplina dell'organizzazione interna nonché il funzionamento, l'ordinamento e il trattamento economico del personale vengono rimessi ad un DPCM, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

L'articolo 4 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

L'articolo 5 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione prevedendo la creazione di un ufficio, composto al massimo da dieci unità, nell'ambito del quale è selezionato un direttore nominato dalla Commissione per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione stessa.

L'articolo 6 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce, senza oneri aggiuntivi, le valutazioni di una serie di soggetti e organismi, quali l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative e sindacali, studiosi ed esperti.

L'articolo 7, che stabiliva i compiti e le funzioni dell'istituendo Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, è stato soppresso.

L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi, senza oneri finanziari, del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.

L'articolo 10, al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, dispone la presentazione da parte della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

Gli articoli 11 e 12, infine, provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 18 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2012)375 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvato documento finale con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, segnala di aver predisposto, in esito al dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 12 settembre, una bozza di documento finale, che ha provveduto a trasmettere nel pomeriggio di ieri ai rappresentanti dei gruppi in Commissione al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte integrative.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per avere tenuto conto, nella bozza di documento finale predisposta, delle osservazioni fatte dal suo gruppo nel corso del dibattito. Esprime apprezzamento, in particolare, per l'accento posto sulla necessità di definire nuove modalità di dialogo e di controllo democratico e nuove forme di concertazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo.

Sottolinea quindi l'opportunità, in vista di una possibile fase di revisione dei

Trattati in materia di unione fiscale e sorveglianza di bilancio, di integrare la proposta di documento. Laddove si fa riferimento, nelle premesse, alla necessità di individuare sedi e procedure attraverso cui i Parlamenti nazionali, anche in cooperazione con il Parlamento europeo, possano dialogare effettivamente e tempestivamente con le Istituzioni europee in tutte le fasi della formazione ed attuazione delle politiche e della normativa dell'UE, suggerisce di richiamare esplicitamente la possibilità di introdurre apposite disposizioni nell'ambito di una più ampia revisione delle disposizioni dei Trattati, in particolare relative all'Unione economica e monetaria.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ritiene senz'altro accoglibile la proposta di integrazione avanzata dal collega Gozi, e formula quindi una proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Isidoro GOTTARDO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del Pdl sulla proposta di documento.

Marco MAGGIONI (LNP) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole dell'IdV sulla proposta di documento.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni formulata dal relatore.

**Legiferare meglio – 19ª relazione riguardante l'anno 2011.**

**COM(2012)373 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvato documento finale con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di documento finale, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) ritiene che la proposta di documento finale avanzata dal relatore vada nella giusta direzione, sottolineando l'importanza di un esame, in fase ascendente, che tenga sempre presente l'interesse politico delle proposte di atti normativi in discussione.

Nel condividere l'osservazione *c)*, che sottolinea l'opportunità, come richiesto dal Parlamento europeo, di procedere alla rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 « Legiferare meglio », allo scopo di tener conto del nuovo contesto istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona, stabilendo criteri e metodologie rigorose per la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche ai fini del ricorso agli atti delegati ed esecutivi, riterrebbe utile indicare la necessità, a questo scopo, che il Governo si adoperi per la revisione dell'accordo, tenendo costantemente informate le Camere sullo sviluppo dei negoziati.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime una valutazione nel complesso positiva sulla proposta di documento finale formulata. Invita quindi il relatore a spostare tra le osservazioni il capoverso delle premesse nel quale si richiama l'opportunità di utilizzare in modo efficace e sviluppare ulteriormente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, gli stru-

menti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) riterrrebbe opportuno inserire nel documento finale in discussione due ulteriori elementi. Il primo riguarda il principio di sussidiarietà, che – occorre ricordarlo – è un principio di libertà a tutela dei cittadini, e non solo un principio posto a difesa delle competenze dei Parlamenti nazionali o regionali. Occorrerebbe quindi richiamare nel documento, a suo avviso, il carattere generale del principio di sussidiarietà, la sua dimensione politica.

In secondo luogo, occorre assicurare che i principi di sussidiarietà e proporzionalità si applichino anche all'adozione degli atti delegati, al fine di evitare che questi contengano misure eccessivamente dettagliate e onerose per gli Stati membri. Rivolgerebbe alla Commissione europea e al Parlamento l'invito a non essere timorosi nel ricorso agli strumenti di legislazione diretta, a farne uso quando lo si ritiene opportuno; laddove invece si ricorre alla legislazione delegata non si può – come spesso accade – avere un grado di dettaglio troppo elevato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rileva che la proposta di documento formulata dal relatore appare ben strutturata, e condivide l'osservazione formulata dall'onorevole Buttiglione sul principio di sussidiarietà, che deve essere sempre concepito come principio posto a tutela dei diritti della persona. Si associa inoltre alla richiesta formulata dall'onorevole Maggioni, in quanto è volta a favorire lo scambio di informazioni. Altrettanto condivisibili appaiono la richiesta di procedere alla rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 « Legiferare meglio », allo scopo di tener conto del nuovo contesto istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona, come anche l'attenzione dedicata alle piccole e medie imprese.

Deve tuttavia rilevare come assai spesso il principio di sussidiarietà venga totalmente ignorato e auspica che anche il

Governo, nel suo agire concreto, applichi i principi richiamati, che si riducono altrimenti a mere enunciazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che tutti i documenti approvati dalla XIV Commissione in esito all'esame di atti dell'Unione europea sono trasmessi al Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide tutte le osservazioni formulate dai colleghi, che ritiene opportuno inserire nella proposta di documento finale, precisando che l'osservazione del presidente Buttiglione in ordine agli atti delegati appare già inclusa nell'osservazione di cui alla lettera c).

Formula quindi una nuova proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) condivide il documento, come da ultimo riformulato, e preannuncia il voto favorevole del PD.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia a sua volta il voto favorevole sulla nuova proposta di documento finale formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla nuova proposta di documento finale formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di documento finale formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di documento finale formulata dal relatore.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di documento finale formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

documento finale con osservazioni formulate dal relatore, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.*

*Nuovo testo C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.*

## ALLEGATO 1

**Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. (COM(2012)375 final.).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Relazione annuale 2011 della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2012)375 final.);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione riportati nella Relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2012)373 final.);

premessi che:

il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e le altre Istituzioni dell'UE, da un lato, e i Parlamenti nazionali, dall'altro, costituisce una condizione imprescindibile per assicurare la democraticità del processo decisionale europeo, accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai vantaggi dell'integrazione europea e migliorare la qualità della regolamentazione europea;

occorre a questo scopo che il dialogo diretto dei Parlamenti con la Commissione e le altre Istituzioni così come il raccordo con i rispettivi Governi non si traduca in un esercizio puramente formale ma abbia una effettiva incidenza sul merito delle scelte strategiche e normative dell'Unione;

le misure adottate dall'UE in risposta alla crisi e, in particolare, la costruzione del nuovo sistema di *governance* economica rendono urgente la creazione di nuovi canali per il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali nella formazione delle scelte politiche e normative dell'Unione;

per un verso, i nuovi meccanismi, adottati o in corso di definizione, ai fini del coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della stabilizzazione dell'area euro, si articolano in procedure intergovernative che contemplano la mera informazione del Parlamento europeo e, per l'urgenza delle decisioni da assumere e la pressione dei mercati, rendono non agevole il raccordo tra i Parlamenti e i rispettivi Governi;

per altro verso, il riconoscimento ad alcuni Parlamenti nazionali, per effetto di leggi o prassi interne o pronunce delle Corti costituzionali, del potere di opporsi all'adesione dei rispettivi Governi a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, pur essendo in linea principio espressione di democratica rappresentativa, potrebbe creare profonde asimmetrie tra gli Stati membri e tradursi in un ostacolo allo sviluppo del processo di integrazione;

l'esercizio, secondo una logica meramente nazionale, di tali prerogative potrebbe, in particolare, pregiudicare il percorso dell'Area euro e dell'Unione nel suo complesso verso un'Unione bancaria, un'Unione fiscale ed economica, avviato dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 29 giugno 2012, e che dovrebbe avanzare secondo scadenze precise e rigorose;

le significative cessioni di sovranità richieste da questi passaggi dovranno essere deliberate in modo consapevole dai Parlamenti dei Paesi partecipanti. Al tempo stesso va prevenuto il rischio che il



Parlamento di un singolo Paese ponga un sostanziale veto alla creazione di forme più avanzate di integrazione e al funzionamento dei nuovi strumenti di *governance*;

a questo scopo, è necessario individuare sedi e procedure attraverso cui, i Parlamenti nazionali, anche in cooperazione con il Parlamento europeo, possano dialogare effettivamente e tempestivamente con le Istituzioni europee in tutte le fasi della formazione ed attuazione delle politiche e della normativa dell'UE. A questo scopo andrà valutata anche l'introduzione di apposite disposizioni nell'ambito di una più ampia revisione delle disposizioni dei Trattati, in particolare relative all'Unione economica e monetaria;

nella Relazione in esame la Commissione propone opportunamente di rafforzare il dialogo con i Parlamenti nazionali su alcuni temi chiave, tra cui la *governance* economica – ed in particolare il semestre europeo – il quadro finanziario pluriennale e il controllo su Eurojust ed Eurojust;

con riguardo al semestre europeo, la Commissione propone un dialogo intensificato con i Parlamenti stessi dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita, e l'approvazione da parte del Consiglio delle raccomandazioni specifiche per ciascun Paese;

occorre raccordare le proposte della Commissione con le iniziative già avviate per rafforzare la cooperazione interparlamentare in materia e, in particolare, con l'attuazione dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria (cd. *fiscal compact*) che demanda al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti;

la forte crescita della quantità di pareri trasmessi dai Parlamenti nazionali alla Commissione nell'ambito del dialogo politico, pur positiva, non deve essere

considerata *ex se* quale indice della qualità dell'istruttoria svolta e soprattutto dell'efficacia dell'intervento parlamentare. Alcuni Parlamenti o Camere trasmettono infatti alla Commissione un numero ridotto di pronunce in quanto concentrano il proprio intervento su progetti legislativi o documenti prelegislativi selezionati in ragione della loro effettiva rilevanza politica, economica o giuridica e privilegiano l'esigenza di svolgere un'istruttoria adeguata;

è significativo che soltanto 64 dei 622 pareri trasmessi nel 2011 dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà. Ciò conferma che il valore aggiunto della partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale europeo non consiste nel controllo sull'esercizio delle competenze dell'Unione ma nel contributo alle scelte politiche e normative di fondo;

va pertanto ribadita la ferma contrarietà ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2;

è opportuno l'invito della Commissione ai Parlamenti nazionali a trasmettere osservazioni sul Programma di lavoro annuale della Commissione stessa, in quanto strumento strategico per contribuire a creare consenso in merito ai temi sui quali l'Unione dovrebbe concentrare le proprie politiche nei prossimi anni. In questa chiave, occorre che la Commissione tenga conto delle priorità dei Parlamenti nazionali nella propria programmazione strategica;

è altresì condivisibile l'auspicio che i Parlamenti nazionali procedano all'esame – oltre che delle proposte legislative – anche dei documenti di consultazione di altri documenti non legislativi in

relazione ai quali l'impatto dell'intervento parlamentare, inserendosi in una fase precoce del processo decisionale europeo, è maggiore;

in questa prospettiva, va considerata in modo positivo la disponibilità della Commissione ad allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche che vengono varate, nonché ad evidenziare in modo più specifico i contributi dei Parlamenti nazionali alle medesime consultazioni;

la Relazione in esame non reca una valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando essa se ed in quale misura i pareri dei Parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;

la qualità delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali registra un lento ma graduale miglioramento, mentre i tempi per la risposta continuano tuttavia ad essere troppo lunghi. Pur essendo comprensibile la difficoltà di predisporre risposte tempestive a fronte di una forte crescita quantitativa e qualitativa dei pareri dei Parlamenti nazionali, sarebbe auspicabile un *feed back* più rapido, eventualmente in forma sintetica, compatibile con la possibilità che i Parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente sul punto o quanto meno ne tengano conto nel seguire lo sviluppo del processo decisionale europeo;

va ribadita l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito delle proposte legislative;

è auspicabile che anche il Parlamento europeo valorizzi i pareri ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, dando

conto espressamente del seguito dato ai medesimi contributi nelle Relazioni adottate dalle Commissioni in vista dell'esame in plenaria;

in questa prospettiva, va considerato come un primo passo utile, ai fini di rendere più visibili e conoscibili i pareri motivati e gli altri contributi trasmessi dai Parlamenti nazionali, l'Approccio comune adottato dalla Conferenza dei Presidenti di Commissione del Parlamento europeo nel dicembre 2010;

sottolineato che:

in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE, trasmessi ai sensi del Protocollo n. 1, ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle Commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;

le Commissioni di merito dovrebbero procedere in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che la Commissione europea assicuri un pieno ed effettivo supporto alle sedi e procedure di cooperazione in materia *governance* economica che saranno stabilite dal Parlamento europeo e dai Parlamenti nazionali, anche al fine di dare attuazione dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria (cd. *fiscal compact*);

b) a questo scopo, sarebbe utile che la Commissione trasmettesse tempestivamente ai Parlamenti nazionali, oltre ai documenti previsti dai Protocolli n. 1 e n. 2, ogni ulteriore elemento di informa-

zione e valutazione utile in merito alle decisioni relative ai nuovi meccanismi di *governance* economica;

*c)* la Commissione dovrebbe accelerare, assicurando il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, la predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei Parlamenti stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol;

*d)* la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;

*e)* sarebbe necessario ridurre i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione ai pareri dei Parlamenti nazionali ed assicurare che le risposte stesse diano conto in modo più puntuale del seguito dato ai rilievi formulati in tali pareri;

*f)* è auspicabile che le prossime Relazioni annuali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione stessa ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale nonché se, in linea generale, essi sostengono la posizione dei rispettivi Governi;

*g)* sarebbe opportuno che, a partire dal Programma di lavoro per il 2013, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai Parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse ai fini delle individuazione delle priorità strategiche e legislative dell'Unione;

*h)* anche il Parlamento europeo dovrebbe dare espressamente conto del seguito dato ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, in particolare mediante l'inserimento di un apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria.

## ALLEGATO 2

**Legiferare meglio – 19<sup>a</sup> relazione riguardante l'anno 2011  
COM(2012)373 final.****PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE  
FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità « Legiferare meglio 2011 » (COM(2012)373);

tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza e valutazione riportati nella Relazione annuale della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2011 (COM(2012)375 def.) e nella relazione della Commissione « Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese » (COM(2011)803);

tenuto altresì conto della risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla relazione « Legiferare meglio 2010 – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità » (2011/2276(INI));

premesso che:

i principi di sussidiarietà e proporzionalità rivestono un rilievo cruciale per l'avanzamento del processo di integrazione europea, in quanto potrebbero contribuire a superare il paradosso di cui l'Unione europea, come dimostrato dalla risposta sinora tardiva e insufficiente alla crisi, appare prigioniera: l'Unione non riesce ad agire in modo adeguato fronte di questioni la cui complessità su scala globale rende insufficiente l'azione dei soli Stati membri mentre interviene con eccessivo dettaglio in altri settori. Ne consegue che i cittadini

europei percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa ove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata;

per sciogliere questo paradosso occorre seguire un approccio, sintetizzato dalla formula « più Europa, più sussidiarietà », imperniato su una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;

i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono pertanto essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori della legislazione europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;

la prassi istituzionale e la prima applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostrano come, al di là delle differenti e più o meno sofisticate metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, le modalità di interpretazione e applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità durante la fase legislativa dipendono dal contesto politico e dagli interessi nazionali e settoriali in gioco;

in tale prospettiva, il fatto che soltanto 64 dei 622 pareri trasmessi nel 2011 dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea abbiano natura di pareri

motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;

in una sola occasione, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i pareri motivati adottati dai Parlamenti nazionali hanno raggiunto la soglia del « cartellino giallo », in relazione alla proposta di regolamento sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130), poi ritirata dalla Commissione europea;

va ribadita la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2;

occorre invece utilizzare in modo efficace e sviluppare ulteriormente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, gli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX, come auspicato dal Parlamento europeo;

è opportuno che anche il raccordo tra i Parlamenti nazionali e le rispettive assemblee legislative regionali si incentri sulla valutazione del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee anziché sui profili di sussidiarietà;

una forte attenzione al controllo di sussidiarietà è stata riservata da parte del Comitato delle regioni attraverso i pareri espressi nell'ambito delle procedure legislative, la rete di monitoraggio sulla sussidiarietà (SMN) e i contributi forniti ai Parlamenti regionali con poteri legislativi ai rispettivi Parlamenti nazionali;

è necessario migliorare le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei

principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo delle proposte legislative trasmesse nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;

a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analogo motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;

in questo contesto va considerato positivamente l'impegno assunto dal Parlamento a condurre valutazioni di impatto prima dell'adozione di modifiche sostanziali a proposte legislative, avvalendosi di una nuova direzione per la valutazione d'impatto costituita nell'ambito del suo Segretariato generale. Sarebbe opportuno che le metodologie applicate da tale direzione del Parlamento europeo fossero compatibili e confrontabili con l'approccio adottato per le valutazioni di impatto dalla Commissione europea e che fosse assicurata una adeguata cooperazione con le competenti strutture dei Parlamenti nazionali;

anche il Consiglio dovrebbe completare i lavori relativi all'istituzione di un proprio meccanismo per la conduzione di valutazioni d'impatto;

appare condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di rivedere l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » del 2003 che è divenuto non adatto al contesto giuridico e politico successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e all'evoluzione della prassi nella procedura legislativa ordinaria, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali;

va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà, l'attuazione delle iniziative pro-

spettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino in misura più rigorosa la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;

b) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

c) appare opportuno, come richiesto dal Parlamento europeo, procedere alla

rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 « Legiferare meglio », allo scopo di tener conto del nuovo contesto istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona, stabilendo criteri e metodologie rigorose per la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche ai fini del ricorso agli atti delegati ed esecutivi;

d) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali;

e) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, al momento della preparazione delle proposte normative, ed il Parlamento ed il Consiglio all'atto dell'esame, rispettino rigorosamente il principio del « pensare anzitutto in piccolo » (*Think small first*) e riducano al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

f) appare opportuno, a questo scopo, applicare il modo rigoroso il « test PMI » rafforzato, con particolare riferimento alle microimprese ed istituire regimi agevolati ed esenzioni per le piccole imprese.

## ALLEGATO 3

**Legiferare meglio – 19<sup>a</sup> relazione riguardante l'anno 2011.  
COM(2012)373 final.****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità « Legiferare meglio 2011 » (COM(2012)373);

tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza e valutazione riportati nella Relazione annuale della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2011 (COM(2012)375 def.) e nella relazione della Commissione « Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese » (COM(2011) 803);

tenuto altresì conto della risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla relazione « Legiferare meglio 2010 – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità » (2011/2276(INI));

premesso che:

i principi di sussidiarietà e proporzionalità rivestono un rilievo cruciale per l'avanzamento del processo di integrazione europea, in quanto potrebbero contribuire a superare il paradosso di cui l'Unione europea, come dimostrato dalla risposta sinora tardiva e insufficiente alla crisi, appare prigioniera: l'Unione non riesce ad agire in modo adeguato fronte di questioni la cui complessità su scala globale rende insufficiente l'azione dei soli Stati membri mentre interviene con eccessivo dettaglio in altri settori. Ne consegue che i cittadini europei percepiscono poca Europa laddove

ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa ove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata;

per sciogliere questo paradosso occorre seguire un approccio, sintetizzato dalla formula « più Europa, più sussidiarietà », imperniato su una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;

i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono pertanto essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori della legislazione europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;

la prassi istituzionale e la prima applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostrano come, al di là delle differenti e più o meno sofisticate metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, le modalità di interpretazione e applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità durante la fase legislativa dipendono dal contesto politico e dagli interessi nazionali e settoriali in gioco;

in tale prospettiva, il fatto che soltanto 64 dei 622 pareri trasmessi nel 2011 dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà,

conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;

in una sola occasione, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i pareri motivati adottati dai Parlamenti nazionali hanno raggiunto la soglia del « cartellino giallo », in relazione alla proposta di regolamento sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130), poi ritirata dalla Commissione europea;

va ribadita la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2;

è opportuno che anche il raccordo tra i Parlamenti nazionali e le rispettive assemblee legislative regionali si incentri sulla valutazione del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee anziché sui profili di sussidiarietà;

una forte attenzione al controllo di sussidiarietà è stata riservata da parte del Comitato delle regioni attraverso i pareri espressi nell'ambito delle procedure legislative, la rete di monitoraggio sulla sussidiarietà (SMN) e i contributi forniti ai Parlamenti regionali con poteri legislativi ai rispettivi Parlamenti nazionali;

è necessario migliorare le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo delle proposte legislative trasmesse nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;

a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;

in questo contesto va considerato positivamente l'impegno assunto dal Parlamento a condurre valutazioni di impatto prima dell'adozione di modifiche sostanziali a proposte legislative, avvalendosi di una nuova direzione per la valutazione d'impatto costituita nell'ambito del suo Segretariato generale. Sarebbe opportuno che le metodologie applicate da tale direzione del Parlamento europeo fossero compatibili e confrontabili con l'approccio adottato per le valutazioni di impatto dalla Commissione europea e che fosse assicurata una adeguata cooperazione con le competenti strutture dei Parlamenti nazionali;

anche il Consiglio dovrebbe completare i lavori relativi all'istituzione di un proprio meccanismo per la conduzione di valutazioni d'impatto;

appare condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di rivedere l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » del 2003 che è divenuto non adatto al contesto giuridico e politico successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e all'evoluzione della prassi nella procedura legislativa ordinaria, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali;

va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà, l'attuazione delle iniziative prospettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,



esprime una valutazione positiva  
con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino in misura più rigorosa la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, inteso come presidio alla libertà della persona, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;

b) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

c) appare opportuno, come richiesto dal Parlamento europeo, procedere alla rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 « Legiferare meglio », allo scopo di tener conto del nuovo contesto istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona, stabilendo criteri e metodologie rigorose per la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche ai fini del ricorso agli atti delegati ed esecutivi;

d) è necessario a questo scopo che il Governo si adoperi per la revisione dell'accordo, tenendo costantemente informate le Camere sullo sviluppo dei negoziati;

e) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali;

f) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, al momento della preparazione delle proposte normative, ed il Parlamento ed il Consiglio all'atto dell'esame, rispettino rigorosamente il principio del « pensare anzitutto in piccolo » (*Think small first*) e riducano al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

g) appare opportuno, a questo scopo, applicare il modo rigoroso il « test PMI » rafforzato, con particolare riferimento alle microimprese ed istituire regimi agevolati ed esenzioni per le piccole imprese;

h) occorre utilizzare in modo efficace e sviluppare ulteriormente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, gli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX.